

Bruxelles, 14 marzo 2016
(OR. en)

7017/16

PUBLIC 14
INF 42

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO – NOVEMBRE 2015

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel novembre 2015.^{1 2}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo: [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Processi verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL NOVEMBRE 2015

3422^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI), tenutasi a Bruxelles il 9 novembre 2015

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO

DOCUMENTO / DICHIARAZIONI

conclusioni del Consiglio sulle misure per far fronte alla crisi dei rifugiati e dei migranti

13880/15

Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio rileva che, ove circostanze eccezionali rendano impossibile la registrazione sulle piccole isole, essa avrà luogo sulla terraferma a condizione che siano predisposte strutture a tal fine.

Dichiarazione dell'Ungheria

L'Ungheria sostiene le conclusioni del Consiglio proposte dalla presidenza. Tuttavia l'Ungheria desidera ribadire la propria posizione di lunga data per cui respinge l'idea di un meccanismo di ricollocazione permanente e continua a ritenere che non si dovrebbe istituire un tale meccanismo nell'Unione europea.

Dichiarazione della Polonia

Il governo della Repubblica di Polonia ribadisce la propria precedente posizione negativa in merito al cosiddetto "meccanismo di ricollocazione permanente". Di conseguenza la Polonia continua ad opporsi al punto 12 delle conclusioni del Consiglio del 9 novembre 2015.

Dichiarazione della Slovacchia

La Repubblica slovacca sostiene le conclusioni del Consiglio proposte dalla presidenza. Tuttavia la Repubblica slovacca desidera ribadire la propria posizione di lunga data per cui respinge l'idea di un meccanismo di ricollocazione permanente e continua a ritenere che non si dovrebbe istituire un tale meccanismo nell'Unione europea.

3421^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZA) tenutasi a Bruxelles il 10 novembre 2015

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Decisione del Consiglio, del 10 novembre 2015, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 8 dell'Unione europea per l'esercizio 2015 GU C 375 del 12.11.2015, pagg. 2-2	13410/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Posizione (UE) n. 15/2015 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) Adottata dal Consiglio il 10 novembre 2015 (Testo rilevante ai fini del SEE) GU C 427 del 18.12.2015, pagg. 1-78	10373/15 10373/15 ADD 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: UK astenuiti: NL

Dichiarazione della Commissione

La Commissione prende atto dell'accordo intervenuto tra il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla riforma del sistema del marchio dell'Unione. Considerato il valore aggiunto che tale riforma reca per gli utilizzatori del sistema del marchio dell'Unione, la Commissione ha deciso di sostenerla poiché nel complesso, l'accordo generale migliora notevolmente la situazione attuale, in particolare in termini di diritto sostanziale dei marchi. E ciò a dispetto delle preoccupazioni della Commissione per certi aspetti finanziari dell'accordo.

La Commissione deplora in particolare che i colegislatori non siano stati capaci di raggiungere un accordo su uno degli elementi chiave della sua proposta riguardante il bilancio dell'UAMI: il riesame automatico del livello delle tasse in caso di ricorrenza di avanzi significativi e il trasferimento automatico di tali surplus al bilancio dell'UE. In effetti, mentre il livello delle tasse sarà fissato nel regolamento sul marchio UE, il trasferimento degli avanzi "significativi" sarà soggetto alla discrezionalità del comitato del bilancio dell'UAMI (voto a maggioranza di 2/3). La Commissione rammenta che tale trasferimento sarebbe avvenuto soltanto dopo che fossero state soddisfatte tutte le modalità d'uso delle risorse disponibili come previsto nell'atto di base, compresa la compensazione degli uffici centrali della proprietà industriale e di altre autorità competenti degli Stati membri per i costi sostenuti al fine di assicurare il buon funzionamento del sistema del marchio dell'Unione.

La Commissione continuerà a riesaminare il livello delle tasse imposte dall'UAMI al fine di proporre un adeguamento delle stesse quanto più vicino possibile ai costi dei servizi forniti all'industria e di evitare l'accumulo di avanzi significativi presso l'UAMI, in linea con le regole applicabili a tutte le altre agenzie e che sono state concordate con il Parlamento europeo e il Consiglio.

La Commissione ribadisce che le agenzie pienamente autofinanziate, come è il caso dell'UAMI, nonché le istituzioni e gli organismi aventi autonomia di bilancio e finanziati da fonte diversa dal bilancio dell'UE, dovrebbero sostenere appieno i costi del loro personale, compresi i costi di scolarità dei figli del personale nelle scuole europee. In linea con il principio di autonomia amministrativa, la Commissione farà leva su tutti i mezzi appropriati per assicurare che tali agenzie, istituzioni e organismi sostengano effettivamente tali costi o li rimborsino al bilancio dell'UE.

Dichiarazione dei Paesi Bassi

Sebbene i Paesi Bassi accolgano con favore molti elementi del pacchetto di riforme proposto in materia di marchi, che renderà il nuovo sistema più accessibile, più efficiente e meno costoso, desideriamo esprimere nuovamente la nostra seria preoccupazione per quanto concerne le disposizioni proposte in materia di prodotti in transito (articolo 10, paragrafo 5 della direttiva e articolo 9, paragrafo 5 del regolamento, nonché i corrispondenti considerando).

Tali disposizioni introducono la possibilità di bloccare i prodotti in caso di possibile violazione di un marchio nazionale o dell'UE, anche se tali prodotti si limitano a transitare nel territorio dell'Unione.

I Paesi Bassi ritengono che la misura proposta creerà un onere sproporzionato e inutile per i titolari dei prodotti nonché un ostacolo per gli scambi internazionali legittimi, compreso di medicinali generici legittimi. I Paesi Bassi hanno già avuto un'esperienza negativa nel 2008 con il blocco di medicinali in transito e non desiderano che ciò si ripeta.

Sebbene i Paesi Bassi sostengano la battaglia contro la contraffazione in quanto mette a repentaglio il commercio, i diritti di proprietà intellettuale, ecc., la misura proposta per bloccare i prodotti in transito è per noi inaccettabile. Pertanto, i Paesi Bassi si asterranno dal voto sul pacchetto di riforme in materia di marchi.

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito ha sempre fornito un importante sostegno al pacchetto di riforme dell'UE in materia di marchi, che comporterà benefici effettivi per gli utenti dei marchi. Non può tuttavia appoggiare il regolamento, in quanto include una disposizione che consente di trasferire al bilancio generale dell'UE futuri avanzi accumulati con le tasse sui marchi, disegni e modelli. La ricerca ha evidenziato che le industrie ad alta intensità di proprietà intellettuale (PI) contribuiscono per il 39% al PIL dell'UE e che i marchi commerciali rappresentano una parte significativa di tale percentuale. Per mantenere la nostra competitività dobbiamo alimentare e tutelare tale contributo: i fondi provenienti dalla PI non dovrebbero pertanto essere stornati verso altri utilizzi, bensì mantenuti nel sistema, ad esempio sostenendo l'innovazione o l'applicazione della normativa.

Posizione (UE) n. 16/2015 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) GU C 432 del 22.12.2015, pagg. 1-26	10374/15 10374/15 ADD 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: NL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------------------------------

Dichiarazione dell'Estonia

L'Estonia desidera sottolineare che sostiene pienamente la riforma del marchio e che pertanto non si opporrà all'adozione del regolamento e della direttiva.

Tuttavia, l'Estonia desidera esprimere la sua preoccupazione in merito alla procedura amministrativa proposta per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio. L'Estonia si rammarica del fatto che nel corso dei negoziati non si sia raggiunto un compromesso soddisfacente. Restiamo del parere che la procedura amministrativa proposta non sarà efficiente e creerà un ulteriore onere amministrativo. Inoltre, essa modificherà completamente il nostro attuale sistema, che ha dimostrato di essere efficiente in termini di costi ed efficace, ponendo pertanto problemi sistematici al nostro ordinamento giuridico.

Dichiarazione dei Paesi Bassi

Sebbene i Paesi Bassi accolgano con favore molti elementi del pacchetto di riforme proposto in materia di marchi, che renderà il nuovo sistema più accessibile, più efficiente e meno costoso, desideriamo esprimere nuovamente la nostra seria preoccupazione per quanto concerne le disposizioni proposte in materia di prodotti in transito (articolo 10, paragrafo 5 della direttiva e articolo 9, paragrafo 5 del regolamento, nonché i corrispondenti considerando).

Tali disposizioni introducono la possibilità di bloccare i prodotti in caso di possibile violazione di un marchio nazionale o dell'UE, anche se tali prodotti si limitano a transitare nel territorio dell'Unione.

I Paesi Bassi ritengono che la misura proposta creerà un onere sproporzionato e inutile per i titolari dei prodotti nonché un ostacolo per gli scambi internazionali legittimi, compreso di medicinali generici legittimi. I Paesi Bassi hanno già avuto un'esperienza negativa nel 2008 con il blocco di medicinali in transito e non desiderano che ciò si ripeta.

Sebbene i Paesi Bassi sostengano la battaglia contro la contraffazione in quanto mette a repentaglio il commercio, i diritti di proprietà intellettuale, ecc., la misura proposta per bloccare i prodotti in transito è per noi inaccettabile. Pertanto, i Paesi Bassi si asterranno dal voto sul pacchetto di riforme in materia di marchi.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione prende atto dell'accordo intervenuto tra il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla riforma del sistema del marchio dell'Unione. Considerato il valore aggiunto che tale riforma reca per gli utilizzatori del sistema del marchio dell'Unione, la Commissione ha deciso di sostenerla poiché nel complesso, l'accordo generale migliora notevolmente la situazione attuale, in particolare in termini di diritto sostanziale dei marchi. E ciò a dispetto delle preoccupazioni della Commissione per certi aspetti finanziari dell'accordo.

La Commissione deplora in particolare che i colegislatori non siano stati capaci di raggiungere un accordo su uno degli elementi chiave della sua proposta riguardante il bilancio dell'UAMI: il riesame automatico del livello delle tasse in caso di ricorrenza di avanzi significativi e il trasferimento automatico di tali surplus al bilancio dell'UE. In effetti, mentre il livello delle tasse sarà fissato nel regolamento sul marchio UE, il trasferimento degli avanzi "significativi" sarà soggetto alla discrezionalità del comitato del bilancio dell'UAMI (voto a maggioranza di 2/3). La Commissione rammenta che tale trasferimento sarebbe avvenuto soltanto dopo che fossero state soddisfatte tutte le modalità d'uso delle risorse disponibili come previsto nell'atto di base, compresa la compensazione degli uffici centrali della proprietà industriale e di altre autorità competenti degli Stati membri per i costi sostenuti al fine di assicurare il buon funzionamento del sistema del marchio dell'Unione.

La Commissione continuerà a riesaminare il livello delle tasse imposte dall'UAMI al fine di proporre un adeguamento delle stesse quanto più vicino possibile ai costi dei servizi forniti all'industria e di evitare l'accumulo di avanzi significativi presso l'UAMI, in linea con le regole applicabili a tutte le altre agenzie e che sono state concordate con il Parlamento europeo e il Consiglio.

La Commissione ribadisce che le agenzie pienamente autofinanziate, come è il caso dell'UAMI, nonché le istituzioni e gli organismi aventi autonomia di bilancio e finanziati da fonte diversa dal bilancio dell'UE, dovrebbero sostenere appieno i costi del loro personale, compresi i costi di scolarità dei figli del personale nelle scuole europee. In linea con il principio di autonomia amministrativa, la Commissione farà leva su tutti i mezzi appropriati per assicurare che tali agenzie, istituzioni e organismi sostengano effettivamente tali costi o li rimborsino al bilancio dell'UE.

La Commissione ribadisce che, per quanto concerne la procedura di pre-selezione e nomina del direttore esecutivo, qualsiasi riforma futura dell'UAMI dovrebbe assicurare il pieno allineamento ai principi dell'approccio comune.

Direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio GU L 314 dell'1.12.2015, pagg. 1-9	37/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------------	-----------------------------------

Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 313 del 28.11.2015, pagg. 1-19	42/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: RO
<p>Dichiarazione dell'Estonia</p> <p>L'Estonia riconosce l'obiettivo globale della direttiva sugli impianti di combustione medi e il suo impatto positivo sulla qualità dell'aria e vota pertanto a favore del compromesso finale.</p> <p>Tuttavia, l'Estonia si rammarica che non tutti gli elementi della nuova direttiva siano coerenti con il quadro generale dell'UE in materia di energia e clima. L'Estonia sostiene e promuove l'utilizzo della biomassa solida e di altre fonti energetiche rinnovabili. Gli operatori hanno riqualificato i loro impianti di combustione di conseguenza. L'Estonia è pertanto del parere che la soluzione raggiunta nella direttiva crei un onere sproporzionato, soprattutto per i piccoli impianti a biomassa esistenti nelle zone rurali, in contrasto con l'incoraggiamento dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili.</p>			
<p>Dichiarazione dei Paesi Bassi, della Svezia e della Germania</p> <p>La Germania, la Svezia e i Paesi Bassi desiderano sottolineare che il miglioramento della qualità dell'aria in Europa è molto importante tanto per la salute pubblica quanto per l'ambiente. A questo proposito sono fondamentali misure europee di controllo della fonte in quanto l'inquinamento atmosferico è una questione transfrontaliera. I valori limite della direttiva sulla qualità dell'aria non sono rispettati in molti luoghi in Europa in parte a causa delle emissioni in altri Stati membri.</p> <p>Il compromesso convenuto rappresenta un passo avanti, ma un passo troppo piccolo. Di conseguenza la riduzione delle emissioni degli impianti di combustione medi in Europa sarà inferiore rispetto a quanto sarebbe possibile con misure efficaci in termini di costi. La Svezia, la Germania e i Paesi Bassi accettano il compromesso ma deplorano che non sia stato possibile raggiungere un accordo a un livello di ambizione superiore.</p>			

Dichiarazione della Romania

La Romania riconosce l'importanza di un miglioramento della normative sulla qualità dell'aria e degli sforzi comuni per controllare l'inquinamento atmosferico nell'Unione europea, anche riducendo le emissioni degli impianti di combustione medi.

Siamo tuttavia del parere che la direttiva in oggetto comporterà un considerevole onere amministrativo e finanziario per le autorità e gli operatori pubblici. Il testo finale non tiene pienamente conto delle situazioni nazionali di tutti gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di combustibili indigeni.

La Romania mantiene le sue preoccupazioni per quanto riguarda l'impatto economico e sociale negativo delle disposizioni della direttiva, in particolare quelle relative al teleriscaldamento. La direttiva non risponde ad alcune preoccupazioni importanti per quanto riguarda i valori limite delle emissioni per i combustibili solidi e liquidi, nonché la deroga per il teleriscaldamento.

La Romania non può pertanto sostenere il testo finale della direttiva.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13), ricorrere sistematicamente alla deroga ivi prevista all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non viene emesso nessun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla norma generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve pertanto essere giustificato.

Direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi GU L 301 del 18.11.2015, pagg. 1-4	8214/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-------------------------	-----------------------------------

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione di esecuzione (UE) 2015/2089 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2013/54/UE, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 302 del 19.11.2015, pagg. 107-108	12333/15

Decisione (Euratom) 2015/2227 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, delle modifiche dei protocolli 1 e 2 dell'accordo tra il Regno Unito, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica relativo all'applicazione di salvaguardie nel quadro del trattato sull'interdizione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi GU L 317 del 3.12.2015, pagg. 9-10	12963/15
Decisione (Euratom) 2015/2228 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, delle modifiche dei protocolli 1 e 2 dell'accordo tra la Repubblica francese, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica relativo all'applicazione di salvaguardie nel quadro del trattato sull'interdizione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi GU L 317 del 3.12.2015, pagg. 11-12	12964/15
Decisione di esecuzione (UE) 2015/2009 del Consiglio, del 10 novembre 2015, relativa all'avvio in Polonia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici GU L 294 dell'11.11.2015, pagg. 70-71	9989/15
Decisione di esecuzione (UE) 2015/2049 del Consiglio, del 10 novembre 2015, relativa all'avvio in Svezia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici GU L 300 del 17.11.2015, pagg. 15-16	10027/15
Decisione di esecuzione (UE) 2015/2050 del Consiglio, del 10 novembre 2015, relativa all'avvio in Belgio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici GU L 300 del 17.11.2015, pagg. 17-18	10029/15
Decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2015, compresa la terza quota per il 2015	13366/15
Decisione (UE) 2015/2021 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che definisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica della Liberia all'Organizzazione mondiale del commercio GU L 295 del 12.11.2015, pagg. 44-44	12647/15

Dichiarazione dell'Irlanda

Le disposizioni relative alla presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali incluse nella decisione autorizzata dal Consiglio saranno vincolanti per l'Irlanda, in quanto Stato membro dell'Unione, soltanto se quest'ultima avrà notificato di voler partecipare a detta decisione in conformità con il protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda e del Regno Unito rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'Irlanda provvederà affinché la presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali sia consentita conformemente a dette disposizioni.

Dichiarazione del Regno Unito

Le disposizioni relative alla presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali incluse nella suddetta decisione saranno vincolanti per il Regno Unito, in quanto Stato membro dell'Unione, soltanto se quest'ultimo avrà notificato di voler partecipare a detta decisione del Consiglio in conformità con il protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione si compiace dell'adozione della decisione del Consiglio che definisce la posizione dell'UE a favore dell'adesione della Repubblica della Liberia.

La Commissione prende atto, per quanto riguarda la posizione degli Stati membri in seno all'OMC, della proposta di adottare di comune accordo una decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio in merito a tale adesione. La Commissione rileva che si sarebbe potuta adottare una decisione dell'UE che avrebbe reso superflua tale decisione separata.

Decisione (PESC) 2015/2005 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan GU L 294 dell'11.11.2015, pagg. 53-57	12932/15
Decisione (PESC) 2015/2006 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa GU L 294 dell'11.11.2015, pagg. 58-63	12942/15
Decisione (PESC) 2015/2007 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina GU L 294 dell'11.11.2015, pagg. 64-68	12947/15

Decisione (PESC) 2015/2008 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che modifica la decisione 2010/452/PESC, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia GU L 294 dell'11.11.2015, pagg. 69-69	13053/15
Decisione (UE) 2015/2037 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda le questioni relative alla politica sociale GU L 298 del 14.11.2015, pagg. 23-24	6732/15
Decisione (UE) 2015/2071 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro in relazione agli articoli da 1 a 4 del protocollo per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale GU L 301 del 18.11.2015, pagg. 47-48	6731/15
<p>Dichiarazione della Repubblica ceca</p> <p>La Repubblica ceca è pienamente favorevole al Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Ciò detto, la Repubblica ceca continua a nutrire perplessità quanto all'esistenza di una competenza esclusiva dell'UE nel settore oggetto del Protocollo, specie tenendo presenti la formulazione dell'articolo 82, paragrafo 2, e dell'articolo 153, paragrafo 2, del TFUE (due disposizioni che consentono al Parlamento europeo e al Consiglio di stabilire norme o prescrizioni minime) nonché il parere 2/91 in cui la Corte di giustizia dell'UE ha concluso, specificamente nel quadro dell'OIL, che le disposizioni di un accordo internazionale non sono atte a incidere su disposizioni adottate dall'UE, quando l'accordo e la normativa dell'UE fissano norme minime.</p>	

Dichiarazione della Repubblica federale di Germania, cui aderiscono la Repubblica ellenica, l'Ungheria e la Romania

La Commissione ha presentato due proposte di decisioni del Consiglio che autorizzano gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, per le parti che rientrano nelle competenze dell'Unione (1) conformemente all'articolo 153, paragrafo 1, lettere a) e b), del TFUE ovvero (2) conformemente all'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE. L'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del TFUE è citato quale base giuridica procedurale delle decisioni del Consiglio.

La Repubblica federale di Germania sottolinea la rilevanza giuridica e politica del Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Sostiene esplicitamente gli obiettivi degli strumenti e la ratifica del protocollo da parte di tutti gli Stati membri, anche nell'interesse dell'Unione, nonché l'invito rivolto agli Stati membri a ratificarlo, e avvierà quanto prima il processo di ratifica in Germania.

Vi sono tuttavia pareri giuridici contrastanti riguardo alle norme procedurali di base che non è stato ancora possibile comporre. Secondo il punto di vista della Germania l'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, utilizzato quale base procedurale, non è idoneo a tale scopo. Tuttavia, a motivo della rilevanza giuridica e politica del Protocollo, la Repubblica federale di Germania è pronta ad approvare le proposte presentate e a non tener conto delle preoccupazioni di ordine procedurale illustrate nella sua osservazione scritta del 23 ottobre 2014. La Repubblica federale di Germania pertanto approva la decisione in oggetto nonostante il suo parere giuridico concernente l'interpretazione dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE.

Il governo federale desidera cogliere questa opportunità per esplorare, insieme agli Stati membri e alla Commissione europea, soluzioni valide per conciliare gli interessi procedurali degli Stati membri dell'UE quali componenti autonomi dell'OIL, da una parte, e dell'Unione europea quale custode dell'acquis comunitario, dall'altra.

Dichiarazione dell'Irlanda

L'Irlanda desidera sottolineare che è pienamente favorevole al Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

L'Irlanda desidera tuttavia precisare che, a suo avviso, la decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro in relazione agli articoli da 1 a 4 del Protocollo per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale si applica esclusivamente ai settori che rientrano nella competenza esclusiva dell'UE nella misura in cui il Protocollo può incidere su norme comuni dell'UE.

Dichiarazione della Repubblica di Malta

La Repubblica di Malta appoggia pienamente i contenuti del Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro e intende ratificarlo.

La Repubblica di Malta nutre tuttavia forti preoccupazioni sotto il profilo giuridico e procedurale per quanto riguarda le due proposte di decisioni del Consiglio che autorizzano gli Stati membri a ratificare il Protocollo dell'OIL.

La Repubblica di Malta non ritiene che sussista una competenza esclusiva dell'UE derivante dai settori oggetto del Protocollo, dal momento che l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, del TFUE consentono al Parlamento europeo e al Consiglio di stabilire norme minime e tenendo conto del parere 2/91 in cui la Corte ha concluso, specificamente nel quadro dell'OIL, che le disposizioni di un accordo internazionale non sono atte a incidere su disposizioni adottate dall'UE, quando l'accordo e la normativa dell'UE fissano norme minime. Ciò solleva pertanto questioni circa la necessità e l'adeguatezza delle decisioni del Consiglio proposte. La Repubblica di Malta si rammarica altresì per la mancanza di un'analisi dettagliata, da parte della Commissione, sulla ripartizione delle competenze al fine di giustificare la necessità di dette decisioni, nonché per la mancanza di chiarezza del testo definitivo nel delineare i limiti delle competenze esercitate (esclusive o concorrenti).

Inoltre la Repubblica di Malta non è ancora convinta riguardo all'adeguatezza dell'uso dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE quale base giuridica procedurale, dal momento che in detto articolo si specifica che il Consiglio, "su proposta del negoziatore," può adottare una decisione relativa alla conclusione di accordi tra l'Unione e le organizzazioni internazionali. Quando viene designato un negoziatore ciò deve avvenire tramite decisione del Consiglio come previsto dall'articolo 218, paragrafo 3, seconda parte della frase, del TFUE. In relazione al Protocollo summenzionato, nessun mandato per la negoziazione e l'adozione del Protocollo in occasione della 103^a Conferenza internazionale del lavoro è stato attribuito mediante decisione del Consiglio. Pertanto l'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE è, nella migliore delle ipotesi, dubbio come base giuridica procedurale.

Nonostante le succitate preoccupazioni di ordine giuridico, in considerazione dell'importanza del Protocollo che Malta appoggia pienamente, la Repubblica di Malta ha deciso di astenersi dal voto sulle decisioni in oggetto.

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito desidera far mettere a verbale il proprio sostegno per il Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930, nonché la sua intenzione di ratificarlo.

Il Regno Unito desidera che a verbale figuri il suo parere secondo cui dal Protocollo non deriva alcuna competenza esterna esclusiva per l'Unione riguardo all'oggetto di cui alla decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale. Non era pertanto obbligatorio che gli Stati membri fossero autorizzati in tal senso a ratificare il Protocollo nell'interesse dell'Unione. Di conseguenza, gli Stati membri avrebbero dovuto poter considerare un'eventuale ratifica del Protocollo a titolo individuale.

Il Regno Unito ritiene inoltre che al progetto di decisione del Consiglio per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, in quanto misura proposta ai sensi della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applichi il protocollo (n. 21) dei trattati sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Il Regno Unito non ritiene pertanto di essere automaticamente obbligato, come fa supporre il considerando (9), a partecipare alla decisione del Consiglio semplicemente sulla base della sua partecipazione alla direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e alla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Di conseguenza, il Regno Unito non si avvarrà dell'opzione, a norma del protocollo (n. 21), di partecipazione alla decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale.

Decisione (UE) 2015/2088 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifiche dei regolamenti UN nn. 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 e 127, la proposta di un nuovo regolamento UN sull'urto frontale, le proposte di modifiche della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), nonché la proposta di una nuova Mutual Resolution n. 2 (M.R.2) concernente definizioni del gruppo propulsore del veicolo
GU L 302 del 19.11.2015, pagg. 103-106

13351/15

<p>Decisione (UE) 2015/2191 del Consiglio, del 10 novembre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni GU L 315 dell'1.12.2015, pagg. 1-2</p>	12771/15
<p>Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni GU L 315 dell'1.12.2015, pagg. 3-71</p>	12776/15
<p>Regolamento (UE) 2015/2192 del Consiglio, del 10 novembre 2015, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni GU L 315 dell'1.12.2015, pagg. 72-74</p>	12772/15
<p>Dichiarazione della Polonia sul criterio di ripartizione del regolamento relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca</p> <p>La Polonia ribadisce che le possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nel quadro del protocollo UE-Mauritania sono acquisite a beneficio delle flotte da pesca dell'UE utilizzando fondi dell'UE. Pertanto le assegnazioni di contingenti e licenze previste all'articolo 1 del regolamento, in particolare per le categorie 6 e 7, non costituiscono in alcun modo un precedente per futuri protocolli. La Commissione è invitata a monitorare frequentemente e regolarmente il tasso di utilizzo delle possibilità di pesca nelle categorie 6 e 7 in modo da assicurare il ricorso tempestivo al meccanismo di riassegnazione di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, al fine di utilizzare appieno le possibilità di pesca in questione ed evitare l'interruzione delle operazioni delle flotte interessate.</p>	

Dichiarazione della Commissione

Con la sentenza nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio) la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE (in combinato disposto con la procedura applicabile a norma dell'articolo 218 del TFUE, ovvero dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione che tali decisioni possano ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3 del TFUE.

Per quanto riguarda la decisione relativa alla firma e alla conclusione del nuovo protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con la Repubblica islamica di Mauritania, la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio consistente nel sostituire la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a) e paragrafo 7 del TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a) e paragrafo 7 del TFUE e mantiene quindi la sua proposta iniziale.

Conclusioni del Consiglio sul piano di azione della Commissione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali	13922/15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Conclusioni del Consiglio sui finanziamenti per il clima	13875/15
----------------------------------------------------------	----------

3425^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) tenutasi a Bruxelles il 16 novembre 2015

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2015/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che abroga la direttiva 76/621/CEE del Consiglio relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi e il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero GU L 327 dell'11.12.2015, pagg. 23-24	53/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 327 dell'11.12.2015, pagg. 1-22	38/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione della Commissione

La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13), ricorrere sistematicamente alla deroga ivi prevista all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non viene emesso nessun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla norma generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve pertanto essere giustificato.

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 337 del 23.12.2015, pagg. 35-127	35/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: LU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------------	--------------------------------------------------------

Dichiarazione del Lussemburgo

La prima direttiva sui servizi di pagamento (2007/64/CE) ha costituito la base giuridica per la creazione di un mercato unico dei pagamenti su scala UE e ha istituito un passaporto unico per i prestatori di servizi di pagamento.

La nuova direttiva sui servizi di pagamento, che abroga la direttiva 2007/64/CE, pregiudica il sistema di "passaporto" istituito dalla direttiva 2007/64/CE e il principio della vigilanza esercitata dallo Stato membro d'origine e reintroduce così una possibilità di frammentazione del mercato. Tale evoluzione nel settore della vigilanza transfrontaliera degli istituti di pagamento è in contraddizione con lo scopo della proposta iniziale di contribuire allo sviluppo di un mercato per i pagamenti elettronici su scala UE e contrasta con i risultati conseguiti in altri atti legislativi riguardanti i servizi finanziari. Il Lussemburgo ritiene che il testo non rifletta un approccio coerente alla vigilanza transfrontaliera e al relativo equilibrio tra i poteri delle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante riguardo ad altri fascicoli concernenti i servizi finanziari.

Alla luce di quanto sopra, il Lussemburgo vota contro la nuova direttiva sui servizi di pagamento.

Dichiarazione della Francia

La Francia, preoccupata per l'intelligibilità della direttiva relativa ai servizi di pagamento, precisa che la nozione di "schémas" di pagamento tramite carta, usata nella versione francese della direttiva, va intesa come riferita ai "systèmes" di pagamento tramite carta, conformemente alla versione francese della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e all'uso in francese.

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 337 del 23.12.2015, pagg. 1-34	41/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio GU L 319 del 4.12.2015, pagg. 1-20	45/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: non partecipanti: DK, IE, UK
Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione			
Si rileva che, come conseguenza dell'applicazione del protocollo n. 22, in virtù del quale la Danimarca non è vincolata dal regolamento CEPOL che sostituisce la precedente decisione CEPOL, non appena il regolamento sarà applicabile la Danimarca non parteciperà più a CEPOL.			
Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio			
Il Parlamento europeo e il Consiglio dichiarano che la struttura di governance e le disposizioni previste per questa Agenzia sono specifiche e fatte su misura. Le pertinenti disposizioni dei capi III e V del presente regolamento non dovrebbero quindi pregiudicare futuri atti legislativi in relazione ad altre agenzie nel settore della giustizia e degli affari interni.			
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Decisione (UE) 2015/2103 del Consiglio, del 16 novembre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro GU L 305 del 21.11.2015, pagg. 1-2		11628/15	

<p>Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro GU L 305 del 21.11.2015, pagg. 3-28</p>	11633/15
<p>Decisione (UE) 2015/2108 del Consiglio, del 16 novembre 2015, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio per gli scambi di servizi dell'Organizzazione mondiale del commercio al fine di notificare il trattamento preferenziale che l'Unione intende concedere ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati, e di ottenere l'approvazione del trattamento preferenziale che va oltre l'accesso al mercato GU L 305 del 21.11.2015, pagg. 47-48</p>	13078/15
<p>Dichiarazione dell'Irlanda</p> <p>Le disposizioni relative alla presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali incluse nella notifica autorizzata dalla decisione del Consiglio saranno vincolanti per l'Irlanda, in quanto Stato membro dell'Unione, soltanto se quest'ultima avrà notificato di voler partecipare a detta decisione in conformità con il protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda e del Regno Unito rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'Irlanda provvederà affinché la presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali sia consentita conformemente a dette disposizioni.</p>	
<p>Dichiarazione del Regno Unito</p> <p>Le disposizioni relative alla presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali incluse nella suddetta decisione saranno vincolanti per il Regno Unito, in quanto Stato membro dell'Unione, soltanto se quest'ultimo avrà notificato di voler partecipare a detta decisione del Consiglio in conformità con il protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.</p>	

Dichiarazione della Commissione

La Commissione ritiene che una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, non sia giuridicamente giustificata ai fini della notifica al consiglio per gli scambi di servizi dell'OMC, da parte dell'Unione europea, della sua intenzione di concedere un trattamento preferenziale ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati (PMS) conformemente alla deroga per i PMS.

La Commissione ritiene ingiustificata la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio che adotta la posizione degli Stati membri in seno all'OMC su tale argomento, in quanto il trattamento preferenziale comprendente elementi che vanno oltre l'accesso al mercato, ai sensi dell'articolo XVI del GATS, che l'Unione europea intende concedere ai servizi e ai fornitori di servizi dei paesi meno sviluppati conformemente alla deroga per i PMS rientra nell'ambito delle competenze dell'UE definite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3426ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Bruxelles il 16 e 17 novembre 2015

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2016/134 del Consiglio, del 16 novembre 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 2 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee GU L 25 del 2.2.2016, pagg. 60-64	13405/15
Conclusioni del Consiglio sullo Sri Lanka	13764/15
Conclusioni del Consiglio sul sostegno dell'UE alla giustizia di transizione	13575/15
Conclusioni del Consiglio sullo Yemen	13851/15

Decisione (PESC) 2015/2096 del Consiglio, del 16 novembre 2015, sulla posizione dell'Unione europea relativa all'ottava conferenza di revisione della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC) GU L 303 del 20.11.2015, pagg. 13-18	13260/15
Regolamento di esecuzione (PESC) 2015/2054 del Consiglio, del 16 novembre 2015, che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan GU L 300 del 17.11.2015, pagg. 29-30	13718/15
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2043 del Consiglio, del 16 novembre 2015, che attua l'articolo 11, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan GU L 300 del 17.11.2015, pagg. 1-2	13720/15
Decisione di esecuzione (PESC) 2015/2053 del Consiglio, del 16 novembre 2015, che attua la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia GU L 300 del 17.11.2015, pagg. 27-28	13657/15
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2044 del Consiglio, del 16 novembre 2015, che attua l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 356/2010 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia GU L 300 del 17.11.2015, pagg. 3-4	13730/15
Decisione (PESC) 2015/2052 del Consiglio, del 16 novembre 2015, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo GU L 300 del 17.11.2015, pagg. 22-26	12955/15
Decisione (PESC) 2015/2051 del Consiglio, del 16 novembre 2015, che modifica la decisione 2013/730/PESC per il sostegno delle attività del Seesac relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni GU L 300 del 17.11.2015, pagg. 19-21	12905/15

Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con gli Stati Uniti d'America per la conclusione di un accordo in materia di acquisizioni e scambio di prestazioni (ACSA) da utilizzare nel quadro delle operazioni ed esercitazioni militari PSDC	11932/15 11932/15 ADD 1
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 7/2015 della Corte dei conti europea dal titolo: "La missione di polizia dell'UE in Afghanistan: risultati disomogenei"	13784/15
Conclusioni del Consiglio sul Burundi	14038/15
Conclusioni del Consiglio sulla Repubblica centrafricana	13798/15
3427^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Bruxelles il 17 e 18 novembre 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione di esecuzione (UE) 2015/2109 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che autorizza il Regno Unito a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 <i>bis</i> della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 305 del 21.11.2015, pagg. 49-50	13254/15
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 2/2015 della Corte dei conti europea dal titolo: "Il finanziamento dell'UE agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nel bacino idrografico danubiano: occorrono ulteriori sforzi per aiutare gli Stati membri a conseguire gli obiettivi della politica dell'UE in materia di acque reflue"	13008/1/15 REV 1
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 8/2015 della Corte dei conti europea dal titolo: "Il sostegno finanziario dell'UE fa adeguatamente fronte alle esigenze dei microimprenditori?"	13023/1/15 REV 1
Regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 1221/2014 e (UE) 2015/104 GU L 302 del 19.11.2015, pagg. 1-10	13403/15

**Dichiarazione di Danimarca, Germania, Finlandia, Lituania, Lettonia, Polonia, Estonia e Svezia
sulla pesca ricreativa del merluzzo bianco**

La Danimarca, la Germania, la Finlandia, la Lituania, la Lettonia, la Polonia, l'Estonia e la Svezia concordano sul fatto che i rispettivi paesi si prefiggono come obiettivo la contabilizzazione delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa come parte della mortalità globale per pesca di cui al parere del CIEM. A tal fine la Danimarca, la Germania, la Finlandia, la Lituania, la Lettonia, la Polonia, l'Estonia e la Svezia si impegnano, in via altamente prioritaria, a:

- a) migliorare i loro sistemi di raccolta dei dati in modo da assicurare una base solida per l'inserimento della mortalità causata da attività di pesca ricreativa nelle valutazioni del CIEM;
- b) scambiare informazioni sulle pratiche normative nazionali attualmente applicabili alla pesca ricreativa e, all'occorrenza, migliorarle;
- c) preparare una richiesta da presentare al CIEM perché spieghi in modo più dettagliato la sua metodologia di contabilizzazione delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa;
- d) concordare la metodologia di contabilizzazione delle catture di merluzzo bianco effettuate nell'ambito della pesca ricreativa come parte della mortalità globale per pesca degli stock entro il 31 dicembre 2016.

**Dichiarazione di Danimarca, Germania, Finlandia, Lituania, Lettonia, Polonia, Estonia e Svezia
concernente l'istituzione di un gruppo di lavoro tecnico BALTFISH**

Desiderose di superare le recenti difficoltà nella gestione degli stock di merluzzo bianco del Baltico, la Danimarca, la Germania, la Finlandia, la Lituania, la Lettonia, la Polonia, l'Estonia e la Svezia convengono di istituire un gruppo di lavoro tecnico BALTFISH. Il gruppo avrà il seguente mandato:

- a) esaminare tutte le informazioni disponibili e pertinenti per migliorare il regime di gestione per gli stock di merluzzo bianco del Baltico;
- b) discutere le questioni relative alla corretta quantificazione e disciplina della pesca ricreativa di merluzzo bianco e individuare modi opportuni di procedere;
- c) esaminare, in termini spaziali e temporali, la presenza del merluzzo bianco nel Baltico centrale e occidentale.

Il gruppo di lavoro tecnico riferirà a Danimarca, Germania, Finlandia, Lituania, Lettonia, Polonia, Estonia e Svezia entro il 30 giugno 2016. Il gruppo di lavoro tecnico è un gruppo aperto e comprende, fra l'altro, scienziati, professionisti del settore industriale, funzionari e altre parti interessate aventi competenze adeguate ai compiti di cui sopra.

La Polonia si impegna a preparare il mandato del gruppo di lavoro tecnico in via altamente prioritaria.

**Dichiarazione di Danimarca, Germania, Finlandia, Lituania, Lettonia, Polonia, Estonia e Svezia
sulla revisione dei livelli dei TAC da effettuare nel corso dell'anno**

Considerato il recente afflusso di acqua ad elevato tasso di salinità nel Mar Baltico verificatosi tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015 e le sue conseguenze tradizionalmente positive, Danimarca, Germania, Finlandia, Lituania, Lettonia, Polonia, Estonia e Svezia invitano la Commissione a chiedere al CIEM di formulare un parere intermedio sugli stock orientale e occidentale di merluzzo bianco per stabilire se la situazione biologica degli stock giustifichi una revisione dei TAC concordati in via provvisoria da effettuare nel corso dell'anno.

**Dichiarazione di Danimarca, Germania, Finlandia, Lituania, Lettonia, Polonia, Estonia e Svezia
sullo spratto**

La Danimarca, la Germania, la Finlandia, la Lituania, la Lettonia, la Polonia, l'Estonia e la Svezia concordano sulla riduzione del TAC per lo spratto seguendo tuttavia un approccio graduale, in modo da raggiungere entro due anni valori di F coerenti con gli intervalli di valore MSY definiti dal CIEM. Tale decisione è sostenuta anche dalla prevista abbondanza della classe 2014.

**Dichiarazione di Danimarca e Germania
sui periodi di riposo della pesca del merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24**

La Danimarca e la Germania rilevano che il contingente per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24 potrà essere pescato unicamente dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 1° aprile al 31 dicembre 2016. Ritengono tuttavia che tale periodo di riposo non incida sulla deroga prevista dall'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1098/2007, modificato dal regolamento (UE) 2015/812, secondo il quale ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri è consentito pescare fino a cinque giorni al mese suddivisi in periodi di almeno due giorni consecutivi durante i periodi di riposo. Tali periodi di riposo non incidono neppure sull'ambito di applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1098/2007 in base al quale tale regolamento, e di conseguenza l'applicazione delle misure di conservazione per il merluzzo bianco del Baltico, si applica unicamente ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri operanti nel Mar Baltico.

Inoltre, la Danimarca e la Germania sollecitano la Commissione a valutare rapidamente un'esenzione dal periodo di riposo per i pescherecci operanti in acque poco profonde (0-20 metri di profondità). Lo stock di merluzzo bianco si riproduce principalmente a profondità superiori a 20 metri. Pertanto, la pesca sopra i 20 metri non incide in modo significativo sulla riproduzione. Inoltre, la pesca in acque poco profonde è principalmente effettuata da pescherecci di piccola taglia per cui la pesca del merluzzo bianco rappresenta una fonte di reddito molto importante. Il periodo di riposo prolungato produce conseguenze socioeconomiche negative per tale flotta peschereccia di piccola taglia.

Dichiarazione della Spagna e del Portogallo**sulla pesca ricreativa del merluzzo bianco nel Mar Baltico**

La Spagna e il Portogallo ritengono che la gestione e la ripartizione delle possibilità di pesca per le attività di pesca ricreativa spettino esclusivamente ai singoli Stati membri e che pertanto la discussione avviata per la fissazione del TAC di merluzzo bianco nel Mar Baltico non pregiudichi future discussioni sull'argomento in altri bacini.

Dichiarazione della Francia e del Belgio**sulla pesca ricreativa per il Baltico**

La Francia e il Belgio prendono atto del fatto che gli Stati della regione del Mar Baltico e la Commissione europea, come annunciato in occasione della discussione del progetto di regolamento relativo alle possibilità di pesca applicabili nel Mar Baltico per il 2016 nella sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 22 ottobre 2015, intendono esaminare, in collegamento con il CIEM, le modalità di contabilizzazione della pesca ricreativa come parte della mortalità degli stock di merluzzo bianco.

È essenziale che qualsiasi scenario che integri le attività di pesca ricreativa nella mortalità e i calcoli che consentono di fissare un TAC rispetti il principio fondamentale della stabilità relativa.

La Francia e il Belgio rammentano la necessità di garantire una coerenza orizzontale nel modo in cui possono essere contabilizzate le attività di pesca ricreativa che contribuiscono notevolmente alla mortalità per pesca.

Dichiarazione del Consiglio**sui punti di riferimento**

Il Consiglio invita la Commissione a lavorare con il CIEM per affrontare le cause delle ricorrenti modifiche dei punti di riferimento nei pareri scientifici relativi ad alcuni stock, tra cui lo spratto.

Dichiarazioni della Commissione

Pesca ricreativa del merluzzo bianco

Considerata la notevole pressione esercitata dalla pesca ricreativa sugli stock di merluzzo bianco, in particolare sullo stock occidentale, la Commissione intende chiedere al CIEM di perfezionare quanto prima il metodo di contabilizzazione delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa applicato nei suoi pareri sulle catture. La Commissione accoglie con favore gli sforzi di cooperazione degli Stati membri nel settore della raccolta di dati sulla pesca ricreativa che consentono alle istituzioni scientifiche competenti di sviluppare metodi di valutazione scientifica adeguata dello stato degli stock ittici. La Commissione inviterà prossimamente gli Stati membri interessati a fornire dati aggiornati.

Revisione dei livelli dei TAC nel corso dell'anno

Considerato il recente afflusso di acqua ad elevato tasso di salinità nel Mar Baltico, la Commissione chiederà al CIEM un parere intermedio sullo stato degli stock di merluzzo bianco. Pertanto la Commissione si assumerà pienamente la responsabilità di assicurare che le possibilità di pesca nel Mar Baltico per il 2016 siano in linea con tale parere aggiornato.

Flessibilità interannuale

La Commissione prende atto che il Consiglio vorrebbe poter usufruire di misure di risparmio di contingenti potenziate per determinati stock e per alcuni Stati membri che sono maggiormente colpiti dalla proroga del divieto imposto dalla Russia sulle importazioni, sulla base di un parere scientifico.

Benché un siffatto potenziamento ponga dubbi di ordine giuridico, dato il limite stabilito dalla legislazione applicabile, nel caso eccezionale in questione, considerati i gravi effetti della proroga del divieto imposto dalla Russia sulle importazioni e poiché la misura è strettamente limitata nel tempo e si applica solo alle misure di risparmio dei contingenti (escludendo la possibilità di innalzare il limite per il prestito di contingenti), e visto il parere scientifico favorevole formulato al riguardo, la Commissione non ostacolerà l'adozione di tale compromesso.

Al tempo stesso, la Commissione prenderà in considerazione l'eventualità di chiedere al CIEM di includere l'elemento di maggiore flessibilità nelle valutazioni scientifiche su cui fonda i suoi pareri sulle catture.

Ciò lascia impregiudicata l'interpretazione che la Commissione dà dell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, che la Corte di giustizia avrà occasione di precisare nelle cause pendenti C-124/13 e C-125/13.

Conclusioni del Consiglio sulla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio: il contributo della politica di coesione e, più in generale, dei Fondi strutturali e d'investimento europei	14261/15
Conclusioni del Consiglio su 25 anni di Interreg: il suo contributo agli obiettivi della politica di coesione	14265/15

Dichiarazione dell'Ungheria				
L'Ungheria è fermamente convinta che gli obiettivi della politica di coesione siano saldamente ancorati nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che tali obiettivi restino validi anche durante la crisi migratoria. È chiaro pertanto che le risorse della politica di coesione, comprese quelle dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, dovrebbero in primo luogo contribuire a detti obiettivi del trattato, nonché alla strategia europea per la crescita e l'occupazione, e non alla lotta contro i sintomi della crisi migratoria.				
Conclusioni del Consiglio sulla semplificazione: priorità e aspettative degli Stati membri riguardo ai fondi strutturali e d'investimento europei			14266/1/15 REV 1	
3432ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI), tenutasi a Bruxelles il 20 novembre 2015				
ATTI NON LEGISLATIVI				
ATTO			DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul rafforzamento della risposta di giustizia penale alla radicalizzazione che porta al terrorismo e all'estremismo violento			14350/15	
Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sulla lotta al terrorismo			14406/15	
3428ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (ISTRUZIONE, GIOVENTÙ, CULTURA E SPORT), tenutasi a Bruxelles il 23 e 24 novembre 2015				
ATTI LEGISLATIVI				
ATTO		DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA ²) - come mezzo per modernizzare il settore pubblico (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 318 del 4.12.2015, pagg. 1-16		52/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuiti: UK

Dichiarazione della Commissione

La Commissione si rammarica per l'introduzione di una disposizione e di un considerando che si limitano a riformulare la legge applicabile in materia di protezione dei dati violando i principi fondamentali della qualità della legislazione e contravvenendo alla disposizione della regola 12 della Guida pratica comune per la redazione dei testi legislativi dell'Unione europea. La Commissione non considera la formulazione dell'articolo 16 un precedente per futuri atti legislativi.

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2015/2176 del Consiglio, del 23 novembre 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) e nella sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) sull'adozione di una norma relativa ai requisiti tecnici per le navi della navigazione interna GU L 307 del 25.11.2015, pagg. 25-26	13527/15
Decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale per quanto riguarda l'adesione di nuovi membri	14123/15
Decisione (UE) 2015/2194 del Consiglio, del 23 novembre 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea GU L 313 del 28.11.2015, pagg. 20-21	11878/14
Decisione (PESC) 2015/2118 del Consiglio, del 23 novembre 2015, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia GU L 306 del 24.11.2015, pagg. 26-30	12938/15
Relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull'attuazione di un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù per il 2015 (2010-2018) GU C 417 del 15.12.2015, pagg. 17-24	14437/2/15 REV 2

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un piano di lavoro dell'Unione europea per la gioventù per il 2016-2018 GU C 417 del 15.12.2015, pagg. 1-9	14434/15
Risoluzione del Consiglio sull'incoraggiamento della partecipazione politica dei giovani alla vita democratica dell'Europa GU C 417 del 15.12.2015, pagg. 10-16	14435/2/15 REV 2
Relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020) — <i>Nuove priorità per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione</i> GU C 417 del 15.12.2015, pagg. 25-35	14440/15
Conclusioni del Consiglio sulla riduzione dell'abbandono scolastico e sulla promozione del successo scolastico GU C 417 del 15.12.2015, pagg. 36-40	14441/15
Conclusioni del Consiglio sulla cultura nelle relazioni esterne dell'UE, in particolare sulla cultura nella cooperazione allo sviluppo GU C 417 del 15.12.2015, pagg. 41-43	14443/15
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modificano il piano di lavoro per la cultura (2015-2018) per quanto concerne la priorità relativa al dialogo interculturale GU C 417 del 15.12.2015, pagg. 44-44	14444/15
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che riesaminano la risoluzione del 2011 sulla rappresentanza degli Stati membri dell'UE presso il consiglio di fondazione dell'AMA e sul coordinamento delle posizioni dell'UE e degli Stati membri prima delle riunioni dell'AMA GU C 417 del 15.12.2015, pagg. 45-45	14445/15
Conclusioni del Consiglio sulla promozione delle abilità motorie e delle attività fisiche e sportive destinate ai bambini GU C 417 del 15.12.2015, pagg. 46-51	14447/15

Procedure scritte concluse il 24 novembre 2015

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione dello strumento di flessibilità a favore di misure di bilancio immediate per affrontare la crisi dei rifugiati	14196/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE per il versamento degli anticipi	14197/15	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano che la riduzione della disoccupazione giovanile resta una priorità politica importante e condivisa e, a tal fine, riaffermano la loro determinazione a utilizzare al meglio le risorse di bilancio disponibili per farvi fronte, in particolare tramite l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (*Youth Employment Initiative*, YEI).

Rammentano che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, "Margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno per gli anni 2014-2017 costituiscono un margine globale del QFP per gli impegni, da rendere disponibili al di là dei massimali stabiliti dal QFP per gli anni dal 2016 al 2020 per obiettivi politici specifici relativi alla crescita e all'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile".

Nel contesto del riesame/della revisione intermedia del QFP la Commissione trarrà insegnamenti dai risultati della valutazione della YEI, corredandoli, se del caso, di proposte per la prosecuzione dell'iniziativa fino al 2020.

Il Consiglio e il Parlamento si impegnano a esaminare rapidamente le proposte avanzate dalla Commissione a questo riguardo.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

sulle previsioni di pagamento 2016-2020

Muovendo dall'accordo vigente su un piano di pagamento 2015-2016, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono le misure adottate per eliminare gradualmente l'arretrato di impegni residui dei programmi di coesione 2007-2013 e migliorare il monitoraggio di eventuali arretrati di fatture non pagate in tutte le rubriche. Ribadiscono il loro impegno a evitare un simile arretrato in futuro, anche istituendo un sistema di allarme preventivo.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione monitoreranno attivamente, durante l'intero anno, lo stato di esecuzione del bilancio 2016, conformemente al piano di pagamento concordato; in particolare, gli stanziamenti previsti nel bilancio 2016 consentiranno alla Commissione di ridurre l'arretrato di impegni residui a fine esercizio per i programmi di coesione 2007-2013 a un livello pari a circa 2 miliardi di EUR entro fine 2016.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione continueranno a fare il punto dell'esecuzione dei pagamenti e delle previsioni aggiornate in specifiche riunioni interistituzionali, conformemente al punto 36 dell'allegato dell'accordo interistituzionale, che dovrebbero tenersi almeno tre volte nel 2016 a livello politico.

In tale contesto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano che dette riunioni dovrebbero anche occuparsi delle previsioni a più lungo termine in merito alla prevista evoluzione dei pagamenti fino al termine del QFP 2014-2020.

Dichiarazione del Parlamento europeo

sull'applicazione del punto 27 dell'accordo interistituzionale

Il Parlamento europeo è impegnato a proseguire la riduzione del numero totale dei posti nel proprio organigramma e a ultimarla entro il 2019, in base al cronoprogramma indicato in appresso, tenendo conto della riduzione netta di 18 posti prevista per il 2016:

Riduzioni annuali nette del numero totale di posti autorizzati nell'organigramma del Parlamento europeo rispetto all'esercizio precedente

Riduzione pendente per conseguire l'obiettivo del 5% ¹	2017	2018	2019	2017-2019
179	-60	-60	-59	-179

¹ Il Parlamento europeo ritiene che i posti temporanei dei gruppi politici figuranti nel proprio organigramma siano esclusi dalla riduzione del 5%.

3429^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI E ENERGIA - QUESTIONI RELATIVE ALL'ENERGIA) tenutasi a Bruxelles il 26 novembre 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sul sistema di governance dell'Unione dell'energia	14459/15
Dichiarazione della Commissione	
<p>La Commissione accoglie con favore le conclusioni del Consiglio sul sistema di governance dell'Unione dell'energia approvate dal Consiglio “Energia” del 26 novembre 2015 durante la presidenza lussemburghese.</p> <p>La Commissione invita gli Stati membri ad avviare rapidamente la preparazione dei rispettivi piani nazionali integrati in materia di energia e di clima, anche tramite un dialogo costruttivo e regolare tra la Commissione e gli Stati membri. Il relativo documento di orientamento, allegato allo "Stato dell'Unione dell'energia 2015", fornisce agli Stati membri le basi per iniziare a elaborare i rispettivi piani nazionali.</p> <p>La Commissione ritiene che, al fine di garantire sicurezza e prevedibilità per i promotori dei progetti e gli investitori in un ambiente in rapida evoluzione, sia necessario avviare senza indugio i lavori preparatori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto presentare i loro progetti relativi ai piani nazionali nel 2017 come base per ulteriori discussioni, con l'obiettivo di completarli nel 2018 e metterli in atto ben prima del 2021.</p>	
3430^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI - QUESTIONI COMMERCIALI) tenutasi a Bruxelles il 27 novembre 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2015/2236 del Consiglio, del 27 novembre 2015, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la proroga della moratoria sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche e della moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni GU L 317 del 3.12.2015, pagg. 33-34	12833/15
Conclusioni del Consiglio sulla strategia dell'Unione europea per la regione alpina (EUSALP)	13528/15
Conclusioni del Consiglio sulla politica commerciale e di investimento dell'UE	14240/15

Procedure scritte concluse il 30 novembre 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2015/2216 del Consiglio, del 30 novembre 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 314 del 1.12.2015, pagg. 58-59	14429/1/15 REV 1
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2204 del Consiglio, del 30 novembre 2015, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran GU L 314 dell'1.12.2015, pagg. 10-12	14432/1/15 REV 1
3431^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (COMPETITIVITÀ (MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, RICERCA E SPAZIO)) tenutasi a Bruxelles il 30 e 1 dicembre 2015	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2015/2367 del Consiglio, del 30 novembre 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, per quanto riguarda la modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo GU L 337 del 23.12.2015, pagg. 128-193	13618/15
Decisione (UE) 2015/2312 del Consiglio, del 30 novembre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia e del relativo protocollo di attuazione GU L 328 del 12.12.2015, pagg. 1-2	13011/15
Accordo di partenariato nel settore della pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia GU L 328 del 12.12.2015, pagg. 3-43	13014/15

Regolamento (UE) 2015/2313 del Consiglio, del 30 novembre 2015, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia GU L 328 del 12.12.2015, pagg. 44-45	13012/15
Decisione (UE) 2015/2288 del Consiglio, del 30 novembre 2015, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2017, l'importo per il 2016, la prima quota per il 2016 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui per gli anni 2018 e 2019 GU L 323 del 9.12.2015, pagg. 8-10	13509/15
Decisione (PESC) 2015/2215 del Consiglio, del 30 novembre 2015, a sostegno dell'UNSCR 2235 (2015), che istituisce un meccanismo investigativo congiunto OPCW-ONU per individuare gli autori di attacchi chimici nella Repubblica araba siriana GU L 314 dell'1.12.2015, pagg. 51-57	13787/15
Conclusioni del Consiglio sull'integrità della ricerca	14853/15
Conclusioni del Consiglio sulla promozione della parità di genere nello spazio europeo della ricerca	14846/15
Conclusioni del Consiglio sul riesame della struttura consultiva dello Spazio europeo della ricerca	14875/15